

Pistoia, 26/08/2019

A tutti i soci

D.L. Crescita n.34/2019 – Conversione in legge

Oggetto: Sintesi maggiori novità per le aziende

Capo I - Misure fiscali per la crescita economica (articoli dal 1 al 16 quinquies);

L'articolo 1 intitolato “**Maggiorazione dell’ammortamento per beni strumentali nuovi**” reintroduce dal 1° aprile 2019 la misura del cd. superammortamento, ovvero l’agevolazione che consente di aumentare del 30% il costo di acquisizione a fini fiscali degli investimenti in beni materiali strumentali nuovi. Rispetto alle norme previgenti, l’articolo introduce un tetto di 2,5 milioni di euro agli investimenti agevolabili. Si ricorda inoltre, che la legge di bilancio 2019 (artt. 1, commi da 60 a 65, L. n. 145/2018) ha prorogato e rimodulato il c.d. iperammortamento, agevolazione che consente di aumentare il costo di acquisizione dei beni materiali strumentali nuovi funzionali alla trasformazione tecnologica e/o digitale.

L'articolo 2, “**Revisione mini - IRES**”, modificato dalla Camera dei deputati, sostituisce la vigente agevolazione IRES al 15% (c.d. mini-IRES), disposta dalla legge di bilancio 2019 in favore di imprese che reinvestono i propri utili o effettuano nuove assunzioni, con un diverso incentivo che prevede una progressiva riduzione dell’aliquota IRES sul reddito di impresa correlata al solo reimpiego degli utili. Nel corso dell’esame presso la Camera l’abbassamento dell’aliquota è stato reso più graduale (cinque periodi d’imposta, in luogo di quattro) sino ad arrivare, a decorrere dal 2023 a regime, ad un’aliquota agevolata pari al 20%, più favorevole del 20,5 originariamente previsto dal decreto legge a regime, con decorrenza dal 2022.

L'articolo 3, intitolato “**Maggiorazione deducibilità IMU dalle imposte sui redditi**”, interamente sostituito durante l’esame presso la Camera, incrementa progressivamente la percentuale deducibile dal reddito d’impresa e dal reddito professionale dell’IMU dovuta sui beni strumentali, sino a raggiungere la totale deducibilità dell’imposta a regime, ovvero a decorrere dal 2023 (più precisamente, dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2022), in luogo di raggiungere – come previsto dal testo originario del decreto legge - una percentuale di deducibilità a regime, dal 2022, pari al 70%.

L'articolo 3 bis, intitolato “**Soppressione dell’obbligo di comunicazione proroga cedolare secca**”

e della distribuzione gratuita dei modelli cartacei delle dichiarazioni” dispone l’abrogazione dell’obbligo della comunicazione della proroga della cedolare secca e della relativa sanzione previsti al comma 3 dell’articolo 3 del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23.

L’articolo 3 ter, **“Termini per la presentazione delle dichiarazioni IMU e TASI”**, introdotta dalla Camera dei deputati, intende spostare il termine di presentazione della dichiarazione IMU/TASI dal 30 giugno al 31 dicembre dell’anno successivo a quello in cui si è verificato il presupposto impositivo.

L’articolo 3 quater, **“Semplificazioni per gli immobili concessi in comodato d’uso”**, introdotto durante l’esame presso la Camera dei deputati, elimina gli obblighi dichiarativi relativi al possesso dei requisiti per fruire delle agevolazioni IMU e TASI per gli immobili concessi in comodato a parenti in linea retta di primo grado, nonché per fruire delle agevolazioni sugli immobili in locazione a canone concordato.

L’articolo 3 quinquies, **“Redditi fondiari percepiti”**, introdotta durante l’esame presso la Camera dei deputati, consente al contribuente - per i contratti di locazione di immobili ad uso abitativo stipulati a decorrere dal 1° gennaio 2020 - di usufruire della detassazione dei canoni non percepiti senza dover attendere la conclusione del procedimento di convalida di sfratto, ma provandone la mancata corresponsione in un momento antecedente, ovvero mediante l’ingiunzione di pagamento o l’intimazione di sfratto per morosità.

L’articolo 4 septies, **“Conoscenza degli atti e semplificazione”**, introdotto durante l’esame presso la Camera dei deputati, impegna l’Amministrazione finanziaria ad assumere iniziative volte a garantire la diffusione degli strumenti necessari ad assolvere correttamente gli adempimenti richiesti ai contribuenti. Prevede, inoltre, che tale documentazione sia messa a disposizione con congruo anticipo, almeno sessanta giorni prima del termine concesso al contribuente per l’adempimento al quale si riferiscono.

L’articolo 4 octies, **“Obbligo di invito al contraddittorio”**, inserito durante l’esame presso la Camera dei deputati, introduce nell’ambito dell’accertamento fiscale un nuovo obbligo per l’Amministrazione finanziaria, che è tenuta ad avviare, necessariamente e nei casi espressamente previsti, un contraddittorio con il contribuente per definire in via amministrativa la pretesa tributaria.

L’articolo 11, **“Aggregazioni d’imprese”**, non è stato modificato. Ripropone, per le operazioni di aggregazione di imprese condotte fino al 31 dicembre 2022, il c.d. bonus aggregazione. L’agevolazione in commento consente, a fronte dell’effettuazione di operazioni di fusione, scissione o conferimento di azienda, il riconoscimento fiscale dell’avviamento e del maggior valore attribuito ai beni strumentali, materiali e immateriali, fino alla soglia di cinque milioni di euro. Viene introdotta pertanto una deroga al regime di neutralità fiscale che caratterizza tali operazioni, in base al quale il maggior valore attribuito ai beni è riconosciuto ai fini fiscali solo dopo l’applicazione e il pagamento delle imposte sulle medesime plusvalenze.

L’articolo 12, **“Fatturazione elettronica Repubblica di San Marino”**, intende estendere l’obbligo di fatturazione in modalità elettronica anche ai rapporti commerciali tra operatori italiani e sammarinesi, come già avviene dal 1° gennaio 2019 in Italia, per tutte le operazioni poste in essere tra soggetti residenti o stabiliti nel territorio dello Stato italiano.

L’articolo 12 ter, **“Semplificazione in materia di termine per l’emissione della fattura”**, introdotta dalla Camera dei deputati, modifica il termine per l’emissione della fattura previsto dal c.d. decreto fiscale, D.L. n. 119/2018, prevedendo che a decorrere dal 1° luglio 2019 la fattura deve essere emessa entro 12 giorni (non più 10) dal momento dell’effettuazione dell’operazione di cessione del bene o di prestazione del servizio

L’articolo 12 quater, **“Comunicazioni dei dati delle liquidazioni periodiche dell’imposta sul valore aggiunto”** introdotta durante l’esame presso la Camera dei deputati, modifica i termini di

comunicazione dei dati contabili delle liquidazioni trimestrali IVA per il quarto trimestre. Si consente di effettuare tale comunicazione insieme con la dichiarazione annuale IVA che, in tal caso, deve essere presentata entro il mese di febbraio dell'anno successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta.

L'articolo 12 quinquies, **“Trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi”**, introdotto durante l'esame presso la Camera, autorizza la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri, da parte dei commercianti al minuto e dei soggetti assimilati, entro 12 giorni dall'effettuazione dell'operazione. Viene eliminata la norma che consente l'individuazione di specifiche aree in cui è possibile documentare i corrispettivi mediante ricevuta o scontrino.

L'articolo 12 sexies, **“Cedibilità dei crediti IVA trimestrali”**, introdotto durante l'esame presso la Camera, consente la cessione del credito IVA anche trimestrale, oltre che di quello annuale, già prevista dall'articolo 5, comma 4 ter, del D.L. n. 70 del 14 marzo 1988.

L'articolo 12 septies **“Semplificazioni in materia di dichiarazioni di intento relative all'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto”**, introdotto durante l'esame presso la Camera, modifica la disciplina delle dichiarazioni di intento prevista dal D.L. n. 746 del 29 dicembre 1983, in materia di IVA.

L'articolo 12 octies, **“Tenuta della contabilità in forma meccanizzata”**, introdotto durante l'esame presso la Camera, prevede che sia esteso anche a tutti i registri contabili aggiornati con sistemi elettronici, in qualsiasi supporto, l'obbligo di stampa cartacea soltanto all'atto del controllo e su richiesta dell'organo procedente, attualmente previsto per i soli registri IVA.

L'articolo 12 novies, **“Imposta di bollo virtuale sulle fatture elettroniche”**, introdotto dalla Camera dei deputati, consente all'Agenzia delle entrate, già in fase di ricezione delle fatture elettroniche, di verificare con procedure automatizzate la corretta annotazione dell'assolvimento dell'imposta di bollo, avendo riguardo alla natura e all'importo delle operazioni indicate nelle fatture stesse.

L'articolo 13 bis, **“Reintroduzione della denuncia fiscale per la vendita di alcolici”**, inserito durante l'esame presso la Camera dei deputati, reintroduce l'obbligo di denuncia fiscale per la vendita di alcolici negli esercizi pubblici, negli esercizi di intrattenimento pubblico, negli esercizi ricettivi e nei rifugi alpini, adempimento che era stato eliminato dalla legge sulla concorrenza (Legge n. 124 del 2017).

L'articolo 15 ter **“Misure preventive per sostenere il contrasto dell'evasione dei tributi locali”**, inserito durante l'esame presso la Camera dei deputati, consente agli enti locali di subordinare alla verifica della regolarità del pagamento dei tributi locali da parte dei soggetti richiedenti il rilascio di licenze, autorizzazioni, concessioni e dei relativi rinnovi, inerenti attività commerciali o produttive.

L'articolo 16 ter **“Interpretazione autentica in materia di IMU sulle società agricole”**, introdotto durante l'esame presso la Camera, equipara, con una norma di interpretazione autentica, quindi retroattiva, le società agricole agli imprenditori agricoli a titolo principale (IAP) e ai coltivatori diretti al fine di includerle nelle agevolazioni fiscali riconosciute a questi ultimi ai fini dell'imposta municipale propria. Emendamento presentato da Confagricoltura, ed approvato.

Capo II - Misure per il rilancio degli investimenti privati (articoli dal 17 al 30 quater)

L'articolo 17, commi 1-4 **“Fondo di garanzia PMI – Sezione speciale “Garanzia sviluppo media impresa”** istituisce, nell'ambito del Fondo di garanzia per le PMI, una sezione speciale destinata alla concessione, a titolo oneroso, di garanzie a copertura di singoli finanziamenti e portafogli di finanziamenti - di importo massimo garantito di euro 5 milioni e di durata ultradecennale fino a 30 anni

- erogati da banche e intermediari finanziari alle imprese con un numero di dipendenti non superiore a 499 e finalizzati per al meno il 60% a investimenti in beni materiali. A tal fine la dotazione del Fondo è incrementata di 150 milioni di euro per l'anno 2019.

L'articolo 17, comma 2 bis **“Intervento del Fondo di garanzia PMI su operazioni di sottoscrizione di “Mini-bond”**,

introdotta nel corso dell'esame presso la Camera, apporta modifiche alla disciplina che consente l'intervento in garanzia del Fondo di garanzia PMI sulle operazioni di sottoscrizione dei cd. “mini bond”, di cui al comma 6 bis dell'articolo 12 del D.L. n. 145/2013 e al relativo D.M. attuativo 5 giugno 2014.

L'articolo 18 bis, **“Fondo di rotazione per la concessione di finanziamenti a tasso agevolato - L. n. 394/1981”**,

introdotta nel corso dell'esame presso la Camera, estende e precisa l'ambito delle iniziative delle imprese italiane dirette alla promozione, sviluppo e consolidamento sui mercati esteri che possono fruire delle agevolazioni finanziarie concesse a valere sul Fondo di rotazione, gestito da SIMEST, istituito con l'art. 2 del

D.L. n. 251/1981 (convertito con modificazioni dalla Legge n. 394/81).

L'articolo 18 ter **“Piattaforma telematica denominata «Incentivi.gov»**”, inserito nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati, istituisce, presso il MISE, una Piattaforma telematica denominata «Incentivi.gov» per il sostegno della politica industriale e della competitività del Paese.

L'articolo 18 quater, **“Disposizioni in materia di Fondi per l'internazionalizzazione”**, introdotta nel corso

dell'esame presso la Camera, estende l'ambito di operatività del Fondo rotativo per operazioni di venture capital di cui all'articolo 1, comma 932, della legge 27 dicembre 2006, n.296, a tutti i Paesi non appartenenti all'Unione europea o allo Spazio economico europeo, e ne ridefinisce altresì gli interventi.

L'articolo 19 bis, **“Norma di interpretazione autentica in materia di rinnovo dei contratti di locazione a canone agevolato”**, introdotta nel corso dell'esame presso la Camera, reca una norma d'interpretazione autentica dell'articolo 2, comma 5, quarto periodo, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, in materia di proroga dei contratti di locazione a canone agevolato: in mancanza della comunicazione per rinuncia del rinnovo del contratto, da inviarsi almeno sei mesi prima della scadenza, il contratto è rinnovato tacitamente, a ciascuna scadenza, per un ulteriore biennio.

L'articolo 19 ter, **“Disposizioni relative al Fondo per il credito alle aziende vittime di mancati pagamenti”**,

introdotta nel corso dell'esame presso la Camera, dispone l'ampliamento della platea delle imprese beneficiarie dei finanziamenti agevolati erogati a valere sul Fondo per il credito alle aziende vittime di mancati pagamenti, novellando in più punti l'art. 1, commi 199-202, della legge di stabilità 2016 (L. n. 208/2015).

L'articolo 20, **“Nuova Sabatini”**, modificato durante l'esame presso la Camera dei deputati, modifica le modalità di funzionamento della c.d. “Nuova Sabatini”, misura di sostegno che consente alle micro, piccole e medie imprese di accedere a finanziamenti agevolati per investimenti in nuovi macchinari, impianti e attrezzature, compresi i c.d. investimenti in beni strumentali “Industria 4.0”, concessi dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati all'esercizio dell'attività di leasing finanziario, e di ottenere un correlato contributo statale in conto impianti rapportato agli interessi calcolati in via convenzionale sui predetti finanziamenti.

L'articolo 26 bis, **“Disposizioni in materia di rifiuti e di imballaggi”**, introdotta nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati, reca misure agevolative, sotto forma di abbuoni sui prezzi e di credito d'imposta, per incoraggiare l'aumento della percentuale di imballaggi riutilizzabili o avviati al riciclo immessi sul mercato.

L'articolo riproduce il contenuto dell'articolo 25 della proposta di legge in materia di semplificazioni fiscali, già approvata alla Camera e ora all'esame del Senato (AS 1294).

L'articolo 26 ter, **“Agevolazioni fiscali sui prodotti da riciclo e riuso”**, introdotta nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati, intende riconoscere benefici finanziari e fiscali, sotto forma di crediti d'imposta per l'acquisto di prodotti da riciclo e da riuso.

Capo III – Tutela del Made in Italy (articoli 31 e 32)

L'articolo 31 intitolato **“Marchi storici”**, modificato nel corso dell'esame presso la Camera, introduce nel Codice della proprietà industriale (D.Lgs. n. 30/2005): il marchio storico di interesse nazionale, quale il marchio d'impresa registrato o per cui sia possibile dimostrare l'uso continuativo da almeno cinquanta anni, utilizzato

per la commercializzazione di prodotti o servizi realizzati in un'impresa produttiva nazionale di eccellenza storicamente collegata al territorio nazionale; il Registro speciale dei marchi storici, istituito presso l'UIBM, presso il quale i marchi in questione possono ricevere iscrizione, su richiesta del titolare o licenziatario esclusivo; il logo “marchio storico di interesse nazionale” che le imprese iscritte nel Registro possono utilizzare per finalità commerciali e promozionali; la previsione di un Fondo per la tutela dei marchi storici per interventi nel capitale di rischio in imprese titolari o licenziatrici di un marchio iscritto nel Registro, o comunque, secondo la precisazione introdotta nel corso dell'esame presso la Camera, in possesso dei requisiti per l'iscrizione del marchio nel Registro speciale, che intendano chiudere il sito produttivo di origine o principale, per cessazione dell'attività o per delocalizzazione fuori del territorio nazionale, con conseguente licenziamento collettivo.

L'articolo 32 **“Contrasto all'Italian sounding e incentivi al deposito di brevetti e marchi”**, modificato nel corso

dell'esame presso la Camera dei deputati, introduce in favore dei consorzi nazionali e delle organizzazioni collettive delle imprese che operano nei mercati esteri un'agevolazione pari al 50% delle spese sostenute per la tutela legale dei prodotti colpiti dal fenomeno dell'Italian sounding, nonché, secondo quanto aggiunto durante l'esame presso la Camera dei deputati, per la realizzazione di campagne informative e di comunicazione volte a consentire l'immediata identificazione del prodotto italiano. Nel corso dell'esame presso la Camera, è stato precisato che il decreto interministeriale attuativo della misura è adottato dal Ministro dello sviluppo economico entro 60 giorni dalla legge di conversione del D.L., anche di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo.

Capo IV – Ulteriori misure per la crescita (articoli dal 32 bis al 51)

L'articolo 49, **“Credito d'imposta per la partecipazione di PMI a fiere internazionali”**, modificato durante l'esame presso la Camera, concede alle piccole e medie imprese italiane esistenti al 1°

gennaio 2019, per il periodo d'imposta in corso al 1° maggio 2019, un credito d'imposta pari al 30% delle spese sostenute per la partecipazione a manifestazioni fieristiche internazionali di settore, nel limite massimo di 60.000 euro. Con le modifiche apportate nel corso dell'esame presso la Camera l'agevolazione, inizialmente prevista per la partecipazione a fiere che si tengono all'estero, è stata estesa a quelle che si svolgono in Italia ed è stato eliminato il riparto in tre quote annuali.

L'articolo 49 bis "**Misure per favorire l'inserimento dei giovani nel mercato del lavoro**", introdotto nel corso

dell'esame presso la Camera dei deputati, è finalizzato a rafforzare l'apprendimento, da parte degli studenti, delle competenze professionali richieste dal mercato del lavoro e a facilitare l'inserimento dei giovani nello stesso. A tal fine, riconosce, a decorrere dal 2021, un incentivo in favore delle imprese che dispongono erogazioni liberali per il potenziamento di laboratori e ambienti di apprendimento innovativi a favore di istituzioni scolastiche con percorsi di istruzione secondaria di secondo grado tecnica o professionale e assumono a tempo indeterminato giovani diplomati delle medesime istituzioni scolastiche.

1) AREA FISCALE

PROROGA DEL "SUPER AMMORTAMENTO" ART. 1 D.L. N. 34/2019

La norma in esame dispone la proroga della maggiorazione dell'ammortamento per l'acquisto di beni strumentali nuovi, c.d. "Super ammortamento", che riguarda gli investimenti in beni strumentali, esclusi i veicoli e gli altri mezzi di trasporto, indipendentemente dal loro contenuto tecnologico.

La proroga della misura, già valevole per gli anni 2016 -2018, riguarda gli investimenti effettuati dal 1 aprile al 31 dicembre 2019, ovvero entro il 30 giugno 2020, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2019 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione. La maggiorazione del costo di acquisizione dei beni, che si riflette nella corrispondente maggiore quota dell'ammortamento deducibile, è fissata al 30 per cento, anziché al 40 per cento prevista dall'art. 1, c. 91, della legge n. 208/2015. La maggiorazione del costo, inoltre, si applica per gli investimenti fino ad un massimo di 2,5 milioni di euro.

Sul tema degli incentivi per gli investimenti in beni tecnologicamente avanzati c.d. "Iper ammortamento" si segnala, invece, che la proroga dell'agevolazione per il 2019 è stata già disposta dall'art. 1, commi da 60 a 65 della L. n. 145/2018 (legge di Bilancio 2019). In particolare, per gli investimenti in beni materiali strumentali nuovi, destinati a strutture produttive situate nel territorio dello Stato, effettuati entro il 31 dicembre 2019, ovvero entro il 31 dicembre 2020, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2019 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione, è prevista una differenziazione della misura dell'incremento del costo di acquisizione dei beni (rispetto alla precedente maggiorazione generalizzata del 150 per cento), pari al 170 per cento per gli investimenti fino a 2,5 milioni di euro, al 100 per cento per gli investimenti oltre 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro e del 50 per cento per gli investimenti oltre 10 milioni di euro e fino ad un massimo di 20 milioni di euro. La maggiorazione del costo non si applica sulla parte di investimenti complessivi eccedente il limite di 20 milioni di euro. Contestualmente è prorogata, dal comma 62, la maggiorazione, nella misura del 40 per cento, del costo di acquisizione dei beni immateriali (software) funzionali alla trasformazione tecnologica in chiave Industria 4.0 (beni ricompresi nell'Allegato B alla legge n. 232 del 2016), per gli i soggetti che usufruiscono dell'iper ammortamento di cui al comma 60.

Si ricorda, altresì, che le disposizioni agevolative in parola riguardano i soggetti che svolgono le attività agricole soggette alla determinazione ordinaria del reddito d'impresa (Srl, Snc, Sas, ecc), che non abbiano optato per la determinazione catastale del reddito agrario, a norma dell'art, 1, c. 1093, della L. n. 296/2006.

Revisione agevolazione ai fini IRES – art. 2 D.L. n. 34/2019

Con contestuale abrogazione dei commi da da 28 a 34 della L. n. 145/2018, che prevedevano un regime di tassazione agevolata del reddito corrispondente agli utili reinvestiti per l'acquisizione di beni materiali strumentali e per l'incremento dell'occupazione (che era apparso fin dall'esordio come un meccanismo molto complesso di difficile applicazione), con l'art. 2 del D.L. n. 34/2019 è introdotto un sistema agevolativo che prevede la riduzione dell'aliquota dell'IRES (imposta sulle società di capitali), attualmente pari al 24 per cento, nella misura di 1,5 punti percentuali per il 2019, 2,5 percentuali per il 2020, 3 punti percentuali per il 2021, 3,5 punti percentuali per il 2022 e 4 per cento a a partire dal 2023.

L'agevolazione consiste nell'applicazione dell'aliquota ridotta al reddito imponibile, fino a concorrenza degli utili dell'esercizio accantonati a riserve, nei limiti dell'incremento del patrimonio netto. In breve, si tratta della detassazione della quota di utili annuali non distribuita e reinvestita nel patrimonio aziendale, con corrispondente incremento contabile del patrimonio netto. Ai fini del computo dell'ammontare detassato rilevano gli utili realizzati a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2018 e accantonati a riserva, ad esclusione di quelli destinati a riserve non disponibili, cioè di quelle riserve formate con utili derivanti da processi di valutazione e non realmente conseguiti.

A norma del comma 6 dell'art. 2, la stessa agevolazione torna applicabile anche ai fini IRPEF al reddito d'impresa dichiarato dagli imprenditori individuali e dalle società in nome collettivo e in accomandita semplice in regime di contabilità ordinaria.

Con decreto del MEF, da emanare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione (30/06/2019), saranno stabilite le modalità di attuazione delle stesse disposizioni.

Deducibilità dell'IMU sugli immobili strumentali – art. 3 del D.L. n. 34/2019.

L'art. 3 del decreto legge in rassegna, provvede ad incrementare ulteriormente la misura della deducibilità dell'IMU, già elevata dal 20 al 40 per cento dalla legge di bilancio per il 2019, relativa agli immobili strumentali, al fine della determinazione del reddito d'impresa e dell'esercizio di arti e professioni. Più in dettaglio, la deducibilità è fissata al 50 per cento per il 2019 al 60 per cento per il 2020 e 2021, e al 70 per cento per il 2022. A partire dal 2013 l'IMU sarà integralmente deducibile. Pertanto, la predetta deduzione del 40 per cento, stabilita dalla legge di bilancio 2019, sarà assorbita da quella nella misura del 50 per cento, per effetto della previsione del stesso decreto legge n. 34.

La deducibilità è prevista ai fini IRES ed IRPEF, ma non ai fini dell'IRAP.

Soppressione dell'obbligo di comunicazione della proroga del regime di cedolare secca per i canoni di locazione – art. 3 bis

E' soppresso l'obbligo di comunicare la proroga o la risoluzione dei contratti di locazione con cedolare secca. Di conseguenza, non sono più applicabili le sanzioni previste di 50 e 100 euro a seconda che la comunicazione venga effettuata con un ritardo inferiore o superiore a 30 giorni.

L'abrogazione dell'obbligo dovrebbe aver effetto retroattivo in omaggio all'applicazione del principio del *favor rei*.

Semplificazioni relativi agli immobili – artt. 3-ter – 3-quinquies

Relativamente alla fiscalità immobiliare, sono introdotte diverse disposizioni riguardanti:

- a) il termine per la presentazione delle dichiarazioni IMU e TASI, che passa dal 30 giugno al 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui si è verificato il presupposto impositivo. La disposizione, introdotta in sede di conversione del decreto legge, entra in vigore il 30 giugno e, pertanto, si ritiene che già per il 2018 il termine debba considerarsi differito al 31 dicembre c.a. ;
- b) l'abrogazione dell'obbligo di attestare nel modello di dichiarazione il possesso dei requisiti richiesti per poter usufruire delle agevolazioni IMU, per gli immobili concessi in comodato d'uso ai parenti in linea retta entro il primo grado, che le utilizzano come abitazione principale, e per quelli concessi in locazione a canone concordato, di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431 (riduzione dell'IMU, rispettivamente, del 50 e 75 per cento);
- c) i contratti di locazione di immobili ad uso abitativo, stipulati a decorrere dal 1° gennaio 2020, per cui si modifica il momento da cui i canoni non concorrono più a formare il reddito del contribuente, nel caso in cui non vengano percepiti. Più in particolare, mentre prima della modifica il momento da cui i canoni non concorrevano a determinare il reddito complessivo era fissato alla conclusione del procedimento giurisdizionale di convalida di sfratto per morosità del conduttore, con la nuova disposizione tale momento è stabilito dall'intimazione di sfratto per morosità o dall'ingiunzione di pagamento. Inoltre, per i canoni non riscossi dal locatore nei periodi d'imposta di riferimento e percepiti in periodi d'imposta successivi, si applica la tassazione separata a norma dell'art. 21 del TUIR.

Semplificazioni in materia di controlli e nuovi termini di invio della dichiarazione dei redditi telematica – art. 4 bis e 4 ter

Recependo quelle che erano state delle indicazioni provenienti dalla discussione parlamentare del DDL sulle semplificazioni fiscali (in buona parte trasfuso nel corpo del D.L. n. 34 nel corso della sua conversione in legge), in modifica delle disposizioni del DPR n. 600/73 e del DPR n. 322/98 , sono introdotte nuove misure in materia di controlli formali delle dichiarazioni e dei termini di presentazione delle dichiarazioni dei redditi, prevedendo, rispettivamente, che gli uffici non richiedano ai contribuenti documenti relativi a informazioni disponibili nell'anagrafe tributaria o a dati trasmessi da parte di soggetti terzi, salvo che la richiesta riguardi elementi soggettivi non conosciuti dall'amministrazione, ovvero che se da essa posseduti risultino non conformi a quelli dichiarati dal contribuente, e che i termini di presentazione delle dichiarazioni dei redditi, attualmente fissati al 30 settembre (per le persone fisiche) e al nono mese (per i soggetti IRES) dell'anno successivo, sono stabiliti, rispettivamente, a regime, al 30 novembre e all'undicesimo mese dell'anno successivo. I nuovi termini valgono già a partire dalle dichiarazioni da presentare nel corrente anno 2019, per il periodo d'imposta 2018.

È disposto, inoltre, che nel caso che il contribuente o il sostituto d'imposta conferisca l'incarico per la predisposizione di più dichiarazioni o comunicazioni a un soggetto abilitato, questi debba rilasciare allo stesso contribuente o al sostituto d'imposta, anche se non richiesto, l'impegno cumulativo a trasmettere in via telematica all'AdE i dati contenuti nelle dichiarazioni o comunicazioni. L'impegno si intende conferito per la durata indicata nell'impegno stesso o nel mandato professionale e, comunque, fino al 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui è stato rilasciato, salva revoca espressa da parte del contribuente o del sostituto d'imposta.

Ulteriori misure in materia di semplificazione, ravvedimento e contraddittorio con i contribuenti – artt. 4 septies – 4 octies e 4 decies

Al fine di migliorare i rapporti "fisco-contribuente" sono previste diverse disposizioni, in modifica della L. n. 212/2000 (Statuto del contribuente), del D.Lgs. n. 218/97 (obbligo di invito al contraddittorio) e

del D. Lgs. n. 472/97 (in materia di ravvedimento operoso), dirette a:

- a) garantire che l'amministrazione finanziaria assuma iniziative volte ad assicurare che i modelli di dichiarazione con le relative istruzioni, i servizi telematici e i documenti di prassi amministrativa siano messi a disposizione del contribuente, con idonee modalità di comunicazione e di pubblicità, almeno sessanta giorni prima del termine assegnato al contribuente per l'adempimento al quale si riferiscono; che le stesse istruzioni siano comprensibili anche ai contribuenti sforniti di conoscenze in materia tributaria e che il contribuente possa ottemperare agli obblighi tributari con il minor numero di adempimenti e nelle forme meno costose e più agevoli;
- b) invitare il contribuente al contraddittorio prima della notifica di un avviso di accertamento. Più in dettaglio è stabilito, per gli avvisi emessi dal 1 luglio 2020, l'obbligo da parte dell'ufficio di invitare il contribuente a comparire, prima della notifica dell'atto impositivo ad eccezione dei casi in cui la verifica fiscale si sia conclusa con la consegna di un PVC (Processo verbale di constatazione), di notifica di accertamenti parziali ex artt. 41 bis del DPR n. 600/73 e 54 del DPR n. 633/72 o di particolare urgenza, specificamente motivata, o, ancora, nelle ipotesi di fondato pericolo per la riscossione; il mancato avvio del contraddittorio, mediante l'invito al contribuente, comporta l'invalidità dell'avviso di accertamento qualora, a seguito di impugnazione, il contribuente dimostri le ragioni che avrebbe potuto far valere se il contraddittorio fosse stato attivato;
- c) chiarire, per i soli tributi amministrati dall'AdE, la possibilità di utilizzare il c.d. "ravvedimento frazionato" che consiste nel poter avvalersi dell'istituto del ravvedimento operoso, ex art. 13 del D.lgs. n. 472/97, in via frazionata, purché il pagamento delle imposte avvenga nel rispetto dei termini previsti al comma 1 del predetto art. 13. Cioè, è consentito di versare in modo frazionato le somme dovute con il ravvedimento operoso, sempreché siano correttamente corrisposti gli interessi e le sanzioni dovute, calcolati in base alla frazione del debito d'imposta versato tardivamente; tuttavia rimane fermo che il chiarimento, a titolo di interpretazione autentica, non legittima il versamento delle somme da ravvedimento in forma rateale, nel senso che non viene inibita la notifica di atti di recupero fintanto che il piano di rateizzazione venga rispettato dal debitore, come avviene nei casi di rateizzazione esplicitamente previsti da altre disposizioni. In breve, il pagamento frazionato non esclude che, nelle more dell'integrale pagamento, possano essere adottati dagli uffici atti di controllo e liquidazione che inficino gli effetti del ravvedimento sulle somme ancora non pagate.

Semplificazioni in materia IVA – artt. da 12 ter a 12 octies

In materia di IVA sono introdotte diverse disposizioni sui termini per l'invio della fatture elettroniche, di trasmissione telematica dei corrispettivi, dei dati delle liquidazioni periodiche IVA, relative al IV trimestre e sulla cedibilità dei crediti IVA trimestrali, nonché in materia di dichiarazione d'intento degli esportatori abituali.

Fatturazione elettronica e corrispettivi telematici

Dal 1 luglio 2019, il termine già previsto di 10 giorni dal momento di effettuazione dell'operazione, per l'emissione della fattura elettronica tramite il SdI (sistema di interscambio), è fissato in 12 giorni. Così pure, l'invio telematico dei corrispettivi giornalieri per i soggetti tenuti alla certificazione dei corrispettivi per le vendite al dettaglio (ex art. 22 del DPR n. 633/72) è fissato in 12 giorni dall'effettuazione dell'operazione. E' inoltre, stabilito che per il 1° semestre di decorrenza dell'obbligo di trasmissione telematica all'AdE dei corrispettivi (1° luglio 2019 per i soggetti con volume d'affari superiore a 400.000 euro e 1° gennaio

2020 per gli altri soggetti), l'invio dei dati potrà essere effettuato entro il mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione, senza applicazione di sanzioni.

Comunicazione dei dati delle liquidazioni IVA

È stabilito che la comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche relative al IV trimestre possa essere effettuata con la dichiarazione IVA annuale, sempreché la stessa dichiarazione sia presentata entro il mese di febbraio.

Cedibilità dei crediti IVA trimestrali

A decorrere dal 1° gennaio 2020 è ammessa la cessione del credito IVA trimestrale chiesto a rimborso mediante il modello IVA TR, che fino ad oggi era riconosciuta dall'AdE relativamente al solo credito IVA risultante dalla dichiarazione annuale.

Semplificazioni in materia di dichiarazioni d'intento

In materia di dichiarazioni d'intento, cioè del documento con il quale l'esportatore abituale attesta di avere i requisiti previsti dalla legge che gli consentono di acquistare o importare beni e servizi senza applicazione dell'IVA, sono previste importanti semplificazioni, a decorrere dal periodo d'imposta 2020, che riguardano l'eliminazione dell'obbligo in capo all'esportatore di consegnare al proprio fornitore la dichiarazione d'intento e la ricevuta di presentazione rilasciata dall'AdE, restando fermo l'obbligo di trasmettere all'Agenzia i dati della stessa dichiarazione d'intento. Di conseguenza, è abrogato l'adempimento, sia per gli esportatori abituali che per i rispettivi fornitori, di numerare progressivamente ed annotare le dichiarazioni d'intento negli appositi registri. I fornitori sono tenuti comunque a verificare la presenza della dichiarazione d'intento attraverso i servizi informatici dell'AdE e ad indicare in fattura gli estremi del protocollo di ricezione della lettera d'intento, da cui dipende la possibilità di rendere non imponibile l'operazione.

Correlativamente, sul piano sanzionatorio, è stabilita la sanzione amministrativa dal 100 al 200 per cento dell'imposta nei confronti del cedente o prestatore che effettua operazioni in regime di non imponibilità IVA, senza aver prima riscontrato per via telematica l'avvenuta presentazione all'AdE della lettera d'intento da parte dell'esportatore.

Con apposito provvedimento del direttore dell'AdE, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione, sono definite le modalità operative per l'attuazione delle predette misure.

Tenuta della contabilità in forma meccanizzata

È disposta la possibilità di "dematerializzare" i registri contabili mediante sistemi elettronici su qualsiasi supporto. Pertanto, la tenuta dei registri con sistemi elettronici e', in ogni caso, considerata regolare in difetto di trascrizione su supporti cartacei nei termini di legge, se in sede di accesso, ispezione o verifica gli stessi risultano aggiornati sui predetti sistemi elettronici e vengono stampati a seguito della richiesta avanzata dagli organi procedenti ed in loro presenza (cfr. art. 7, c. 4-quarter del D.L. n. 357/94 conv. in L. n. 489/94)

Banca dati sulle locazioni brevi ed introduzione del "codice identificativo" degli immobili – art. 13- quater

Al fine di contrastare l'evasione nel settore delle locazioni brevi (durata massima della locazione di 30 giorni con prestazione di servizi di pulizia e fornitura di biancheria), è prevista l'istituzione di un'apposita banca dati delle strutture ricettive e degli immobili destinati alle locazioni brevi che potrà essere utilizzata anche a fini fiscali, con l'identificazione degli immobili in base ad un apposito codice identificativo da utilizzare in ogni comunicazione inerente all'offerta e alla promozione dei servizi all'utenza. La banca dati è istituita presso il Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo che con apposito decreto stabilirà le regole per la sua realizzazione, le modalità di accesso, i criteri per la determinazione del codice identificativo e le modalità applicative per l'accesso ai dati relativi al codice identificativo da parte dell'Agenzia delle entrate.

Estensione della definizione agevolata (Rottamazione) alle entrate degli enti locali – art 15

La norma consente, con riferimento alle entrate delle regioni, province e città metropolitane, di definire (rottamare) le ingiunzioni di pagamento notificate dal 2000 al 2017, dagli stessi enti o da concessionari privati a cui è stata affidata la riscossione delle entrate locali, senza il pagamento delle sanzioni.

L'accesso alla definizione è subordinata all'approvazione da parte dell'ente locale, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legge, di un' apposita deliberazione della quale va data notizia entro trenta giorni mediante pubblicazione nel sito internet istituzionale dello stesso ente.

Con lo stesso atto vanno stabiliti gli aspetti applicativi della sanatoria quali:

- 1) il numero di rate e la relativa scadenza, che non può superare il 30 settembre 2021;
- 2) le modalità e il termine per la presentazione della domanda della definizione agevolata;
- 3) il termine entro il quale l'ente territoriale o il concessionario della riscossione trasmette ai debitori la comunicazione nella quale sono indicati l'ammontare complessivo delle somme dovute per la definizione agevolata, quello delle singole rate e la scadenza delle stesse.

A seguito della presentazione dell'istanza sono sospesi i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme oggetto dell'istanza. In caso di mancato, insufficiente o tardivo versamento dell'unica rata ovvero di una delle rate in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme, la definizione non produce effetti.

Agevolazioni IMU per le società agricole – art. 16 ter

Come già ampiamente comunicato dalla Confederazione (v. sito web confederale e gli appositi comunicati stampa), con la disposizione in commento si è ottenuto l'importante chiarimento in ordine all'applicabilità nei confronti delle società agricole, in possesso della qualifica IAP, delle agevolazioni previste in materia di IMU per le persone fisiche con la qualifica di IAP e CD iscritte alla previdenza agricola. Il chiarimento, che ha visto il forte impegno confederale dapprima in sede di emanazione della prassi amministrativa da parte del Dipartimento delle finanze e appunto, definitivamente, con la norma in esame, ha natura di interpretazione autentica, ex art. 1, c. 2, della L. n. 212/2000, c.d. Statuto del contribuente (per cui torna applicabile anche per il passato e per tutte le situazioni di controversie tributarie in essere). La norma si è resa necessaria per risolvere la diatriba innescata da alcune sezioni dell'ANCI (in particolare modo dall'ANCI Emilia Romagna), che avevano contestato l'applicabilità delle agevolazioni IMU nei confronti delle società in agricoltura, con conseguente azione di recupero della stessa imposta da parte di numerosi comuni. Come detto, con la norma in parola, si risolve la controversia interpretativa rappresentando l'esito positivo così ottenuto, un importante risultato dell'azione sindacale condotta dalla Confederazione.

3) AREA SINDACALE

Bonus assunzioni per le imprese che finanziano i lavoratori scolastici. (Articolo 49-bis)

L'art. 49 bis introduce una specifica misura per l'inserimento lavorativo dei giovani che riconosce alle imprese finanziatrici di lavoratori scolastici per almeno 10.000 euro la possibilità di usufruire di sgravi contributivi per l'assunzione di giovani provenienti dalle medesime scuole.

L'incentivo a favore delle imprese che elargiscono donazioni alle istituzioni scolastiche con percorsi di istruzione secondaria di secondo grado tecnica o professionale e, a conclusione del ciclo scolastico, assumono, con contratti a tempo indeterminato i giovani diplomati, consiste nella riduzione dei contributi previdenziali da versare a carico del datore di lavoro, con esclusione dei premi e dei contributi dovuti all'INAIL e per un periodo massimo di 12 mesi dall'assunzione.

L'incentivo è riconosciuto dal 2021 ai titolari di reddito d'impresa e non è cumulabile con altre agevolazioni.

Sono demandate ad apposito decreto ministeriale la definizione delle modalità e dei tempi per disporre le erogazioni liberali, e della misura dell'incentivo, sulla base di criteri di proporzionalità.

4) AREA AFFARI LEGALI

Art. 19 bis "Norma di interpretazione autentica in materia di rinnovo dei contratti di locazione a canone agevolato"

La Legge 9 dicembre 1998, n. 431 "*Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo*" attribuisce alle parti la possibilità di stipulare - a fronte di considerevoli vantaggi di carattere fiscale - contratti di locazione a canone concordato definendo il valore del canone, la durata del contratto ed altre condizioni contrattuali sulla base di quanto stabilito in appositi accordi definiti in sede locale.

Più nel dettaglio, l'entità del canone deve essere determinata entro dati termini, con un massimo ed un minimo, a seconda della fascia in cui rientra l'immobile. Queste soglie sono fissate da accordi territoriali sottoscritti a livello locale fra le organizzazioni della proprietà edilizia e le organizzazioni dei conduttori maggiormente rappresentative. I medesimi accordi sono depositati, a cura delle organizzazioni firmatarie, presso ogni comune dell'area territoriale interessata.

Il contratto a canone concordato deve avere una durata minima di 3 anni. Il rinnovo avviene in automatico per un periodo di altri 2 anni (*cosiddetto 3+2*). Ne deriva che, alla prima scadenza del contratto, ove le parti non concordino sul rinnovo del medesimo, il contratto è prorogato di diritto per due anni fatta salva la facoltà di disdetta da parte del locatore in presenza di specifiche cause.

Il principale problema legato alla fattispecie contrattuale di cui trattasi – anche in considerazioni di orientamenti dottrinali e giurisprudenziali contrastanti – è la portata del rinnovo contrattuale tacito al termine del quinto anno (cioè dopo la prima proroga biennale). In particolare, l'incertezza sulla durata del rinnovo deriva dalla ambiguità nella formulazione della norma di riferimento di cui al quarto periodo del comma 5 dell'*articolo 2 della legge 9 dicembre 1998, n. 431* che, invero, così recita: «*Alla scadenza del periodo di proroga biennale ciascuna delle parti ha diritto di attivare la procedura per il rinnovo a nuove condizioni o per la rinuncia al rinnovo del contratto comunicando la propria intenzione con lettera raccomandata da inviare all'altra parte almeno sei mesi prima della scadenza. In mancanza della comunicazione il contratto è rinnovato tacitamente alle medesime condizioni*».

L'espressione "*alle medesime condizioni*" ha generato un dubbio interpretativo, dividendo dottrina e giurisprudenza da circa un ventennio di applicazione della norma: orbene, dopo i primi 5 anni il contratto si rinnova per altri tre anni, per due o per altri tre più due? ¹

Ebbene, per dirimere l'anzidetto contrasto interpretativo interviene l'*art. 19-bis, comma 1, D.L. 30 aprile 2019, n. 34*, inserito in sede di conversione, con una norma di interpretazione autentica dell'articolo 2, comma 5, quarto periodo della *Legge 9 dicembre 1998, n. 431* che, come chiarisce il legislatore, è da interpretare nel senso che «*in mancanza della comunicazione ivi prevista per la rinuncia del rinnovo del contratto, il contratto è rinnovato tacitamente, a ciascuna scadenza, per un ulteriore biennio*»

Art. 31 "Marchi storici"

L'articolo qui in esame introduce la disciplina del *marchio storico di interesse nazionale*, apportando diverse integrazioni al *Codice della proprietà industriale D. Lgs. n. 30 /2005*, come da ultimo modificato dal *D. Lgs. n. 15/2019* di recepimento della Direttiva (UE) 2015/2436 sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa nonché di adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento europeo sul marchio dell'UE.

Ai sensi del nuovo articolo 11-ter del citato Codice «*I titolari o licenziatari esclusivi di marchi d'impresa registrati da almeno cinquant'anni o per i quali sia possibile dimostrare l'uso continuativo da almeno cinquant'anni, utilizzati per la commercializzazione di prodotti o servizi realizzati in un'impresa produttiva nazionale di eccellenza storicamente collegata al territorio nazionale, possono ottenere l'iscrizione del marchio nel registro dei marchi storici di interesse nazionale di cui all'art. 185-bis*».

La nuova disciplina inserita nel Codice della proprietà industriale attribuisce all'impresa titolare o licenziataria di un marchio storico, così come meglio definito nella norma che precede, la facoltà di iscriversi al relativo Registro speciale istituito presso l'Ufficio Italiano brevetti e marchi, con possibilità di utilizzare il logo "*Marchio storico di interesse nazionale*" per le finalità commerciali e promozionali.

È appena il caso di precisare che, dalla lettura del nuovo articolato appare con evidenza che la normativa del marchio storico opera non già, come in generale previsto dalla disciplina nazionale del marchio, in termini di tutela rafforzata del suo titolare nell'esercizio del diritto di privativa nei confronti di soggetti terzi bensì determina i suoi principali effetti sul piano della valorizzazione del marchio storico in situazioni di crisi d'impresa.

Ed invero, con il D.L. Crescita come convertito, con modificazioni, dalla *L. 28 giugno 2019, n. 58* il legislatore istituisce presso il Ministero dello Sviluppo Economico un Fondo per la tutela dei marchi storici di interesse nazionale al fine di salvaguardare i livelli occupazionali e la prosecuzione dell'attività produttiva sul territorio nazionale, demandando ad un Decreto di natura regolamentare del MISE la definizione delle modalità e i criteri di gestione e di funzionamento del Fondo.

La norma in commento dà evidenza che il Fondo opera mediante interventi nel capitale di rischio delle imprese titolari o licenziatrici di un marchio storico iscritto nel Registro speciale, o comunque, secondo la precisazione introdotta in sede di conversione del D.L., delle imprese in possesso dei requisiti per l'iscrizione del marchio nel Registro speciale, che intendano chiudere il sito produttivo di origine o comunque quello principale, per cessazione dell'attività svolta o per delocalizzazione della stessa al di fuori del territorio nazionale, con conseguente licenziamento collettivo.

Le imprese di cui sopra sono tenute a notificare senza ritardo al Ministero dello sviluppo economico le

informazioni, specificatamente e tassativamente individuate dal legislatore *ex art. 185 ter co. 2 del Codice*, relative al progetto di chiusura o delocalizzazione dello stabilimento. Di talché, il Ministero dello sviluppo economico (*e le imprese*, come risulta dal testo della Relazione illustrativa al D.L.) procedono alla individuazione di un eventuale soggetto acquirente o, in caso negativo, di incentivi per la reindustrializzazione e per l'utilizzo delle risorse del Fondo.

La violazione di tali obblighi informativi comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 ad euro 50.000 nei confronti del titolare dell'impresa titolare o licenziataria esclusiva del marchio. Dunque, per effetto della integrazione prevista in sede di conversione del D.L. Crescita, anche l'impresa titolare o licenziataria di un marchio qualificabile come storico - in considerazione dei requisiti *ut supra* - che non esercita la facoltà di iscriversi al relativo Registro speciale, soggiace a sanzione amministrativa pecuniaria in difetto di comunicazione al Ministero delle informazioni necessarie, essendo assoggettata ai medesimi obblighi informativi previsti per le imprese titolari o licenziatarie di un marchio storico iscritto nel Registro speciale.

Da una disamina dell'impianto normativo appena delineato pare in definitiva potersi affermare che, la evidenziata esigenza di valorizzazione della storicità dei marchi italiani non trova adeguata realizzazione con la tipologia di intervento previsto. Le misure ivi previste a sostegno delle imprese titolari o licenziatarie di un marchio storico registrato ovvero in possesso dei requisiti per l'iscrizione del marchio nel Registro speciale, scontano di stringenti vincoli a carico delle imprese stesse a fronte di un non meglio precisato intervento del MiSE, anche in fase successiva alla comunicazione obbligatoria delle informazioni.

Art. 32 "Contrasto all'Italian sounding e incentivo al deposito di brevetti e marchi"

Italian sounding. L'art. 32 introduce per la prima volta nel nostro ordinamento la definizione di *Italian sounding*.

Per effetto di tale intervento, all'art. 144 del Codice della proprietà industriale è aggiunto il comma *1-bis* che testualmente recita «... sono pratiche di *Italian sounding* le pratiche finalizzate alla falsa evocazione dell'origine italiana di prodotti».

Con una novella all'art. 145 del Codice della proprietà industriale, il contrasto alla falsa evocazione dell'origine italiana dei prodotti viene ad essere ricompreso nell'ambito delle competenze del Consiglio Nazionale anticontraffazione che assume la nuova denominazione di *Consiglio nazionale per la lotta alla contraffazione e all'Italian sounding*.

Il fenomeno dell'*Italian sounding* colpisce in maniera molto forte i prodotti italiani (soprattutto quelli tipici) che in alcuni mercati esteri subiscono una concorrenza sleale che sottrae loro rilevanti fasce di mercato. Per contrastare questo fenomeno le imprese devono agire per via giudiziaria, con rilevanti costi da sostenere.

Da qui, al fine di assicurare la tutela del *made in Italy*, compresi i prodotti agroalimentari, nei mercati esteri, i commi 1-3 della norma in commento prevedono in favore dei consorzi nazionali e delle organizzazioni collettive delle imprese che operano nei mercati esteri un'agevolazione pari al 50% delle spese sostenute per la tutela legale dei prodotti colpiti dal fenomeno dell'*Italian sounding*, nonché, secondo quanto aggiunto in sede di conversione, per la realizzazione di campagne informative e di comunicazione volte a consentire l'immediata identificazione del prodotto italiano.

L'agevolazione è concessa fino ad un importo massimo annuale per soggetto beneficiario di euro 30.000,00 e comunque nel limite annuo di spesa di 1,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019.

Le procedure per l'ammissione al beneficio con indicazione delle spese ammissibili, delle modalità di

verifica e controllo dell'effettività delle spese sostenute, delle cause di decadenza e revoca del beneficio nonché delle modalità di restituzione delle agevolazioni fruite indebitamente è demandata ad un Decreto interministeriale del MiSE, da adottarsi di concerto con il MEF e il MiPAFT entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della Legge 28 giugno 2019, n. 58 di conversione del D.L. Crescita.

Voucher 3I. I commi da 7 a 10 dell'art. 32 introducono, per il triennio 2019-2021, il Voucher 3I – investire in innovazione– destinato a supportare la valorizzazione del processo di innovazione delle *start-up* innovative di cui al D.L. 2012, n. 179 (convertito con modificazioni in L. n. 221/2012) che ha introdotto nell'ordinamento giuridico italiano la definizione di nuova impresa innovativa ad alto valore tecnologico.

Nel dettaglio, le disposizioni in esame intendono supportare il processo di valorizzazione dell'innovazione intrapreso dalle *start-up* innovative, in specie nella prima fase del percorso di valorizzazione delle proprie invenzioni, cioè nella brevettazione, prevedendo all'uopo un voucher che può essere utilizzato dalla impresa per acquisire servizi specialistici riferiti, in particolare, a tre attività di seguito in elenco:

- Verifica della brevettabilità dell'invenzione e ricerche di anteriorità preventive;
- Stesura della domanda di brevetto e di deposito presso l'Ufficio italiano brevetti e marchi;
- Estensione all'estero della domanda presentata a livello nazionale. I

servizi possono riguardare uno o più delle predette attività.

La definizione dei criteri e le modalità di attuazione del Voucher 3I è demandata ad un Decreto del MiSE, in piena coerenza con le altre misure di aiuto in favore delle *start-up* innovative, attivate dal Ministero stesso.

Interventi agevolativi per le PMI per la valorizzazione dei titoli di proprietà industriale – brevetti, marchi, disegni. Il comma 11 prevede che il Ministero dello sviluppo economico provveda annualmente alla definizione di un atto di programmazione dell'apertura dei bandi relativi alle misure già operanti denominate brevetti, marchi e disegni, in modo tale da rendere le misure rispondenti ai fabbisogni del tessuto imprenditoriale.

Con tale atto di programmazione si intende, da un lato, definire preventivamente l'attuazione delle misure di sostegno, consentendo così alle PMI di avere notizie più certe sui tempi di operatività delle misure stesse e agevolando così le loro strategie di sviluppo basate sulla valorizzazione dei titoli di proprietà industriale e, dall'altro, conformare i bandi alle esigenze delle PMI, in particolare delle *start up* e delle imprese giovanili.

A agevolazioni per la promozione all'estero di marchi collettivi o di certificazione volontari italiani, da parte di associazioni rappresentative di categoria. La disposizione di cui all'art. 32 comma 12 del D.L. in esame, come convertito dalla L. 28 giugno 2019, n. 58, si propone di favorire - attraverso una agevolazione fissata nella misura massima di 1 milione di euro per anno - la promozione sui mercati esteri di marchi collettivi o di certificazione privati, finalizzati a valorizzare e rendere riconoscibile l'eccellenza dei prodotti italiani.

La possibilità di ricorrere all'istituto del marchio collettivo o marchio di certificazione privato, disciplinati rispettivamente dagli artt. 11 e 11-bis del Codice della proprietà industriale – quest'ultimo recentemente introdotto dal D. Lgs. n.15/2019 –, garantirebbe qualità omogenee dei prodotti attraverso l'osservanza dei disciplinari. Il fine della misura è, quindi, quello di assicurare la piena informazione dei consumatori in ordine al ciclo produttivo e, al contempo, di favorire le esportazioni di prodotti di qualità.

Il Ministero dello sviluppo economico esercita la supervisione sull'attività dei titolari dei marchi collettivi e di certificazione ammessi alle agevolazioni, vigilando sul corretto uso del marchio e sull'espletamento dei controlli previsti dai rispettivi disciplinari, anche ai fini della promozione coordinata e coerente di tali marchi.

5) AREA ECONOMICA

Articolo 49 – Credito di imposta a PMI per partecipazione a fiere internazionali di settore

Si tratta di un interessante articolo del “decreto crescita” che prevede una agevolazione a favore delle Piccole e Medie Imprese italiane, esistenti al primo gennaio 2019, per la partecipazione a fiere internazionali in Italia ed all'estero.

L'agevolazione è in forma di credito di imposta, per il periodo di imposta in corso al primo maggio 2019 (data di entrata in vigore del decreto legge), nella misura del 30 per cento delle spese ammissibili (v. dopo) e fino ad un massimo di 60mila euro.

Il credito di imposta è comunque limitato alla disponibilità finanziaria complessiva per la misura agevolativa di 5 milioni di euro per l'anno 2020.

Le spese ammissibili sono quelle per:

- l'affitto di spazi espositivi;
- l'allestimento degli spazi stessi;
- le attività pubblicitarie, di promozione e comunicazione connesse alla partecipazione.

Il comma 3 dell'articolo 49 chiarisce in ogni caso che il credito di imposta è riconosciuto nei limiti del *de minimis* settoriale (20 o 25mila euro per il settore agricolo ex Reg. n. 1408/2013, esplicitamente citato nel testo di legge).

Con decreto ministeriale del MISE, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, adottato entro sessanta giorni dalla entrata in vigore del “decreto crescita”, saranno stabilite le disposizioni applicative per questa agevolazione ed in particolare si stabiliranno:

- le spese ammissibili;
- la procedura per l'ammissione al beneficio che è comunque subordinata all'ordine cronologico di presentazione delle domande;
- l'elenco delle manifestazioni fieristiche per le quali è erogabile l'agevolazione;
- le procedure per il recupero nei casi di utilizzo illegittimo del credito di imposta.

6) AREA SVILUPPO SOSTENIBILE E INNOVAZIONE

Articolo 26-bis – disposizioni in materia di rifiuti e di imballaggi

In sede di conversione viene introdotto l'articolo 26-bis che prevede una serie di agevolazioni fiscali per l'acquisto di prodotti derivanti dal riciclaggio dei rifiuti e un bonus per il riutilizzo degli imballaggi.

Nel merito le agevolazioni si rivolgono alle imprese che vendono un prodotto imballato che:

- al momento della vendita di un prodotto possono riconoscere all'impresa acquirente un abbuono, a valere sul prezzo di successivi acquisti in misura pari al 25% del prezzo dell'imballaggio contenente la merce stessa ed esposto in fattura. L'abbuono è riconosciuto all'atto della resa dell'imballaggio stesso, nel limite temporale di un mese;
- in caso di riutilizzo di imballaggi usati o che effettua la raccolta differenziata degli stessi ai fini del successivo riciclo è riconosciuto un credito di imposta di importo pari al doppio dell'importo degli abbuoni riconosciuti alle imprese acquirenti, ancorché non utilizzati. Il credito di imposta è riconosciuto fino all'importo massimo annuale di 10.000 euro per ciascun beneficiario (fino al limite complessivo di 10 milioni di euro nel 2020) e nell'articolo vengono indicate le modalità di gestione amministrativa/fiscale rispetto alla dichiarazione dei redditi.

Un decreto ministeriale stabilirà le disposizioni attuative e le modalità per assicurare il rispetto dei limiti di spesa.

La norma è potenzialmente molto interessante sia per le imprese agricole che acquistano merci imballate per la propria attività perché potranno usufruire di un abbuono, nel caso in cui i propri fornitori attivino la procedura di restituzione dell'imballaggio stesso sia per quelle aziende che vendono prodotti agricoli trasformati e imballati in quanto se, configurabili nel reddito di impresa, possono usufruire del credito di imposta introdotto.

Articolo 26-ter – Agevolazioni fiscali sui prodotti da riciclare e riuso

In sede di conversione sono state introdotte anche agevolazioni fiscali su alcuni prodotti da riciclo e riuso. In particolare viene riconosciuto un contributo pari al 25% del costo di acquisto di:

- semilavorati e prodotti finiti derivanti per almeno il 75% della loro composizione, dal riciclaggio di rifiuti o di rottami;
- compost di qualità derivante dal trattamento della frazione organica differenziata di rifiuti.

In questo caso gli acquirenti dei beni aventi le caratteristiche sopra indicate sono sia le imprese che i soggetti titolari di reddito di lavoro autonomo (tramite credito di imposta fino ad un importo annuale di 10.000 euro per l'anno 2020) che soggetti che acquistano i beni non destinati all'esercizio dell'attività economica o professionale (tramite uno sconto sul prezzo di vendita fino ad un importo annuale di 5000 euro per ciascun beneficiario).

Nell'articolo vengono indicate le modalità di gestione amministrativa/fiscale rispetto alla dichiarazione dei redditi e spetta ad un decreto interministeriale definire i requisiti tecnici e le certificazioni idonee ad attestare

la natura e le certificazioni idonee ad attestare la natura e le tipologie di materie e prodotti oggetto dell'agevolazione nonché i criteri e le modalità di applicazione e fruizione dei crediti di imposta.

7) CREDITO

Garanzia sviluppo media impresa (art. 17)

L'art. 17 istituisce nell'ambito del Fondo centrale di garanzia per le PMI¹ una sezione speciale destinata alla concessione, a titolo oneroso, di garanzie a copertura di singoli finanziamenti e portafogli di finanziamenti, di importo massimo garantito di euro 5 milioni, di durata ultradecennale e fino a 30 anni, erogati, da banche e intermediari finanziari, alle imprese con un numero di dipendenti non superiore a 499, e finalizzati, per almeno il 60 per cento, a investimenti in beni materiali. A tale scopo la dotazione del fondo è incrementata di 150 milioni per l'anno 2019.

È demandato ad un decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, la disciplina inerente le tipologie di operazioni ammissibili, le condizioni, i criteri e le modalità di accesso alla garanzia della sezione speciale².

Contestualmente, per le garanzie concesse nell'ambito di portafogli di finanziamenti, viene innalzato da 2,5 a 3, 5 milioni di euro l'importo massimo garantito dal fondo per singola impresa.

Il comma 3 dispone che siano utilizzate per le finalità generali del fondo di garanzia PMI le risorse non utilizzate assegnate al medesimo Fondo a valere:

- sulla sezione speciale del Fondo riservata alla concessione di garanzie su finanziamenti, finalizzati

all'introduzione di innovazioni di processo e di prodotto, mediante l'uso di tecnologie digitali istituita con D.M. 15 giugno 2004;

- sulla riserva a favore delle imprese operanti nei distretti industriali della concia, del tessile e delle calzature, di cui al D.M. 15 gennaio 2014;
- sulle assegnazioni di cui alla delibera CIPE del 21 aprile 1999 n. 47³.

Merita rilevare che la relazione tecnica del governo evidenzia che la garanzia pubblica concessa dalla sezione speciale su portafogli di finanziamenti è destinata esclusivamente agli investimenti fissi dei comparti tipici del lungo termine (credito fondiario ed edilizio, il credito alle opere pubbliche, il credito agrario di miglioramento) per le medie imprese e *Small Mid Cup* di importo superiore al limite ordinario di 2,5 milioni di euro e con una durata superiore a 10 anni. La garanzia del FCG, protetto dalla garanzia di ultima istanza dello Stato, concessa in agevolazione o a parametri di mercato potrebbe assicurare l'accesso al credito delle medie imprese e delle *Small Mid Cup* anche per finanziare investimenti di più lungo periodo, e la crescita delle PMI⁴.

Utilizzo del Fondo rotativo di cui al decreto – legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394 (art. 18 – bis)

L'articolo 18 bis, introdotto nel corso dell'esame presso la Camera, estende e precisa l'ambito delle iniziative delle imprese italiane dirette alla promozione, sviluppo e consolidamento sui mercati esteri che possono fruire delle agevolazioni finanziarie concesse a valere sul Fondo di rotazione¹, gestito da SIMEST, istituito con l'art. 2 del D.L. n. 251/1981 (convertito con modificazioni dalla legge n. 394/1981).

Secondo la formulazione vigente dell'art. 6, comma 1 del D.L. n. 112/2008 le iniziative in parola devono riguardare mercati diversi da quelli dell'Unione Europea. Con la novella introdotta dall'articolo in esame alla citata disposizione, le iniziative in questione possono riguardare mercati anche diversi da quelli dell'Unione europea. Resta fermo il riferimento al rispetto della disciplina sugli aiuti di Stato di importanza minore (cd. "*de minimis*") e si introduce il richiamo generale all'osservanza della ulteriore normativa europea in materia di aiuti di Stato².

Piattaforma telematica denominata "incentivi.gov.it" (art. 18 – ter)

La norma in commento, inserita nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati, prevede l'istituzione, presso il Ministero dello sviluppo economico, di una Piattaforma telematica denominata "*Incentivi.gov*" per il sostegno anche della competitività del paese.

L'istituzione della piattaforma viene inserita nell'ambito dei processi di rafforzamento, di incremento dell'efficienza e di trasparenza delle attività delle Pubbliche Amministrazioni previsti negli obiettivi tematici dell'Accordo di partenariato per l'utilizzo dei fondi europei afferenti alla programmazione 2014-2020 e, in particolare, per contribuire alla realizzazione della strategia dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile ed inclusiva, compresa la coesione economica, sociale e territoriale.

Alla piattaforma sono preventivamente comunicate dalle Amministrazioni Pubbliche¹ centrali e locali le misure di sostegno destinate al tessuto produttivo di cui è obbligatoria la pubblicazione, secondo modalità e tempistiche stabilite da un successivo decreto ministeriale attuativo della misura. È ulteriormente specificato che il rispetto delle anzidette modalità e tempistiche per la preventiva comunicazione da parte delle PA alla piattaforma delle misure di sostegno costituisce condizione legale di efficacia dei provvedimenti che ne dispongono la concessione.

Alle spese per lo sviluppo della piattaforma si provvede attraverso l'impiego di quota parte delle risorse, fino ad un ammontare massimo di 2 milioni di euro, a valere sui Fondi del programma Operativo Nazionale "Governance e capacità istituzionale" 2014-2020.

È, altresì, istituita una struttura di cooperazione inter organica, composta dai rappresentanti di istituzioni a livello centrale e locale, finalizzata a garantire il monitoraggio periodico delle informazioni che confluiscono nella piattaforma in parola.

L'anzidetta struttura definisce le proposte per l'ottimizzazione della piattaforma digitale e predispone le regole tecniche per l'accesso e le modalità per la condivisione dei dati, nel rispetto delle disposizioni contenute nel Codice dell'amministrazione digitale e delle regole di sicurezza e trattamento dei dati di cui al Reg. UE n. 679/2016, e del D.Lgs. n. 101/2018.

Infine, si demanda ad un decreto del Ministro dello sviluppo economico l'attuazione della misura in esame, che deve essere emanato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge in commento.

Modifiche alla misura "nuova sabatini" (art. 20)

La misura "Nuova Sabatini" - istituita dall'art. 2 del D.L. 21 giugno 2013, n. 69 (legge 98/2013) e successivamente rifinanziata ed estesa - costituisce uno dei principali strumenti agevolativi nazionali di sostegno alle PMI, all'acquisto, o all'acquisizione in leasing, di beni materiali (macchinari, impianti, beni strumentali d'impresa, attrezzature nuove di fabbrica e hardware) o immateriali (software e tecnologie digitali) a uso produttivo.

La nuova norma apporta in più punti modifiche alla disciplina della misura agevolativa in questione, tali da determinare variazioni strutturali in ordine al suo funzionamento. Nel dettaglio:

- inserisce, nel corso dell'esame presso la Camera, tra i soggetti abilitati a rilasciare i predetti finanziamenti agevolati anche gli altri intermediari finanziari iscritti al relativo albo di cui all'articolo 106 del TUB (D.Lgs. 385/1993), che statutariamente operano nei confronti delle PMI;
- innalza l'importo massimo del finanziamento agevolato concedibile ai beneficiari, portandolo da due a quattro milioni di euro;
- introduce una semplificazione procedurale prevedendo che le erogazioni dei contributi avvengano sulla base delle dichiarazioni rilasciate dalle imprese e, prevede l'erogazione del contributo in un'unica soluzione a fronte di finanziamenti di importo non superiore a 100mila euro.

Più nel dettaglio l'articolo 20 "Nuova Sabatini"¹:

- alla lettera 0a) consente anche agli altri intermediari finanziari, iscritti nell'albo di cui all'articolo 106, comma 1, del T.U. in materia bancaria e creditizia di cui al D.Lgs. 385/1993, che statutariamente operano nei confronti delle PMI, di concedere i finanziamenti per gli investimenti di cui alla "Nuova sabatini";
- alla lettera a) modifica il comma 3 dell'art. 2 del D.L. 69/2013 laddove dispone che i finanziamenti agevolativi concessi hanno durata di 5 anni dalla data di stipula del contratto e sono accordati per un valore massimo complessivo non superiore a 2 milioni di euro per ciascuna impresa beneficiaria, innalzando tale importo a 4 milioni di euro.
- alla lettera b) introduce, al comma 4 del citato art. 2, la previsione che l'erogazione del contributo avviene sulla base delle dichiarazioni prodotte dalle imprese in merito alla realizzazione dell'investimento e - a fronte di finanziamento di importo non superiore a 100 mila euro - in un'unica

soluzione².

Si coglie l'occasione per evidenziare brevemente le disposizioni normative attualmente vigenti in materia, secondo le quali ciascun finanziamento deve essere:

- di durata non superiore a cinque anni;
- di importo compreso tra 20.000³ euro e 2 milioni di euro⁴;
- interamente utilizzato per coprire gli investimenti ammissibili.

Le PMI che fanno domanda e rientrano nel contributo possono richiedere che il finanziamento sia coperto dalla garanzia dello Stato, attraverso il Fondo di garanzia PMI fino all'80% del finanziamento totale.

Alle PMI beneficiarie è concesso - sui finanziamenti ottenuti e in relazione agli investimenti realizzati - un contributo del Ministero dello Sviluppo Economico parametrato a un tasso di interesse convenzionalmente assunto pari al 2,75 per cento annuo per gli investimenti "ordinari"; e al 3,575 per cento per gli investimenti cd. "impresa 4.0" (investimenti in tecnologie digitali e in sistemi di tracciamento e pesatura dei rifiuti) ¹.

Sostegno alla capitalizzazione (Art. 21)

L'articolo 21 estende la disciplina agevolativa di sostegno prevista dalla cd. "Nuova Sabatini"² di cui all'art. 2 del D.L. n. 69/2013 (per l'acquisto di nuovi macchinari, impianti ed attrezzature) anche alle micro, piccole e medie imprese, costituire in forma societaria, impegnate in processi di capitalizzazione, che intendano realizzare un programma di investimento.

Il comma 2 dell'articolo in commento dispone che le agevolazioni in parola sono concesse a fronte dell'impegno dei soci a sottoscrivere un aumento di capitale sociale dell'impresa, da versare in più quote, in corrispondenza delle scadenze del piano di ammortamento del finanziamento.

Il comma 3 riconosce per tali interventi contributi statali maggiorati rispetto a quanto attualmente previsto dalla disciplina della "Nuova Sabatini" per l'acquisto di beni strumentali³. Il comma infatti dispone che, fermo restando il rispetto delle intensità massime di aiuto previste dalla applicabile normativa europea⁴ in materia, i contributi statali in questione siano rapportati agli interessi calcolati, in via convenzionale, sul finanziamento a un tasso annuo del:

- a) 5 per cento, per le micro e piccole imprese;
- b) 3,575 per cento, per le medie imprese.

Per la concessione del contributo di cui al presente articolo, il comma 4 rifinanzia l'autorizzazione di spesa relativa alla "Nuova Sabatini" (di cui alla legge di bilancio 2019 – L. n. 145/2018):

- per 10 milioni di euro per l'anno 2019;
- per 15 milioni per ciascuno degli anni dal 2020 al 2023; e
- per 10 milioni per l'anno 2024.

Inoltre, l'articolo in commento dispone che le predette risorse siano trasferite al Ministero dello sviluppo economico a inizio di ciascuna delle annualità previste, al fine di assicurare l'operatività della misura.

Il comma 5 demanda ad un apposito decreto ministeriale (del Ministro dello sviluppo economico, da adottarsi di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze), da adottare ai sensi dell'art. 17, comma 3 della legge 400/1988¹, la definizione dei requisiti e delle condizioni di accesso al contributo statale, le caratteristiche del programma di investimento, le modalità e i termini per l'esecuzione del piano di capitalizzazione dell'impresa beneficiaria, nonché le cause e le modalità di revoca del contributo nel caso di mancato rispetto degli impegni assunti, ivi inclusa la realizzazione del predetto piano di capitalizzazione.

8) COORDINAMENTO LEGISLATIVO

ART. 35

L'art. 35, rubricato "**Obblighi informativi erogazioni pubbliche**", ha completamente rivisto la recente normativa contenuta nella legge n. 124/2017, denominata legge sulla "concorrenza", che all'articolo 1, commi 125-129 ha introdotto misure di trasparenza nel sistema delle erogazioni pubbliche a decorrere dal 2018.

Breve sintesi del quadro normativo di riferimento

La c.d. Legge sulla Concorrenza prevede all'articolo 1, commi 125-129, che le associazioni di protezione ambientale e dei consumatori, nonché le associazioni, ONLUS e fondazioni, che intrattengono rapporti economici con pubbliche amministrazioni o con altri soggetti pubblici, sono tenute a pubblicare, nei propri siti Internet, le informazioni relative alle sovvenzioni ricevute superiori a euro 10.000.

Le norme contenute nell'art. 1 ai commi 126-130 incidono sulla disciplina della trasparenza delle pubbliche amministrazioni, con la finalità di prevenzione della corruzione, attraverso la previsione di numerosi obblighi di pubblicità delle decisioni e dell'organizzazione dei soggetti pubblici.

I destinatari dell'art. 1, commi 125-129 (le associazioni di protezione ambientale e dei consumatori, nonché le associazioni, ONLUS e fondazioni), sono tenuti a pubblicare sui propri siti o portali, le informazioni relative a sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e comunque a vantaggi economici di qualunque genere, ricevuti da:

- pubbliche amministrazioni;
- enti pubblici non economici di carattere nazionali (INPS, INAIL);
- enti pubblici economici e ordini professionali;
- associazioni, fondazioni ed enti di diritto privato comunque denominati anche privi di personalità giuridica, con bilancio superiore a euro 500.000, la cui attività sia finanziata in modo maggioritario per almeno due esercizi finanziari consecutivi nell'ultimo triennio, da pubbliche amministrazioni e in cui la totalità dei titolari o dei componenti dell'organo d'amministrazione o di indirizzo sia designata da pubbliche amministrazioni;
- società a partecipazione pubblica e associazioni, fondazioni ed enti di diritto privato, anche privi di personalità giuridica, con bilancio superiore a cinquecentomila euro che esercitano funzioni amministrative, attività di produzione di beni e servizi a favore delle amministrazioni pubbliche o di gestione di servizi pubblici.

Le incertezze interpretative e soprattutto applicative di questa normativa sono state illustrate nelle circolari confederali n. 16035 del 23.1.2019, n. 16051 del 19.2.2019, n. 16064 del 19.3.2019, del Coordinamento Legislativo, a cui si fa rinvio, ai fini di un inquadramento delle varie problematiche insorte in sede applicativa e delle soluzioni che si sono prospettate, per assicurare la piena osservanza al dettato normativo, non sempre chiaro nella formulazione, negli effetti e nella portata.

Gli indirizzi che si sono espressi in quelle occasioni, hanno tenuto conto delle linee guida formulate dal Consiglio di Stato, dalla Circolare Assonime intervenuta in materia e della pubblicistica, che si è interessata dell'argomento. La matrice ideologica comune di questi commenti alla legge è stata, però, quella di evidenziare le criticità della normativa, sia nei fini, sia nella sua portata, che non agevolava il

compito dei destinatari, impegnati a superare le difficoltà e le incongruenze contenute nella legge, di cui è chiaro l'intendimento e lo scopo.

Le novità apportate dall'art. 35 del D.L. Crescita, alla Legge sulla concorrenza n. 124/2017

Il D.L. Crescita si è fatto carico delle critiche ed osservazioni avanzate dal mondo associativo e da quello imprenditoriale, riscrivendo in gran parte la disciplina precedente, e introducendo diverse novità che meritano di essere commentate.

Vengono confermati che i destinatari della norma sono:

- le associazioni di protezione ambientale a carattere nazionale;
- le associazioni dei consumatori e degli utenti rappresentative a livello nazionale;
- le associazioni;
- le Onlus;
- le fondazioni.

Questi soggetti, a partire dall'esercizio finanziario 2018 sono tenuti a pubblicare nei propri siti Internet o analoghi portali digitali, entro il 30 giugno di ogni anno, le erogazioni pubbliche ricevute.

L'oggetto dell'informativa a cui sono tenuti i soggetti di cui sopra è, invece, cambiato, nel senso di meglio circoscrivere e connotare il contenuto della comunicazione. Si dispone, infatti, che le informazioni sulle erogazioni pubbliche devono riguardare le "sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti in denaro o in natura, non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria", erogati agli stessi soggetti, nell'esercizio finanziario precedente, dalle Pubbliche Amministrazioni, di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo n. 165 e dai soggetti di cui all'art. 2 bis del decreto legislativo n. 33 del 2013.¹

Dalla formulazione della norma emerge che sono comprese nella informativa solo quelle sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti in denaro o in natura, che non rappresentano le seguenti condizioni:

- a) il corrispettivo di un rapporto o vincolo contrattuale (pubblico, ad evidenza pubblica, ovvero para pubblica) e quindi, accogliendo le numerose osservazioni avanzate al riguardo, si pone come prestazione di dare in un contesto dispositivo, regolamentare o negoziale di rilevanza sinallagmatica o commutativa (ad esempio, tutte le convenzioni con gli aiuti pubblici, con le quali le associazioni si impegnano a svolgere determinate attività, a fronte delle quali la pubblica amministrazione riconosce un corrispettivo, sfuggono dalla informativa prevista dall'articolo in commento²);
- b) l'erogazione di somme di contenuto retributivo, comunque compensativo, di un servizio o di una prestazione di fare, che vede impegnato l'ente o l'associazione privata a favore della Pubblica Amministrazione. Ciò che percepisce l'ente in compensazione dell'attività lavorativa o di altro servizio prestato a favore della P.A., non deve essere oggetto dell'informativa di cui all'art. 35;
- c) le somme erogate dalla P.A. a favore degli enti privati a titolo risarcitorio o indennitario per una lesione o pregiudizio arrecato alla loro spesa giuridico-patrimoniale, e quindi con evidente finalità reintegratoria o recuperatoria della loro posizione economica, incisa dal danno sofferto, non possono costituire materia dell'informativa di cui all'art. 35.

In buona sostanza solo le erogazioni pubbliche (sovvenzioni, sussidi, contributi, aiuti in materia o in

denaro) a favore degli enti privati, che si risolvono in un completo vantaggio per il beneficiario a titolo gratuito, debbono costituire materia di informativa.

Nella legge si precisa, però, che tali sovvenzioni, sussidi contribuiti ovvero aiuti non debbono caratterizzarsi come erogazioni “aventi carattere generale”, nel senso che debbono essere “dedicati” ovvero “personalizzati”, e quindi destinati a precisi enti o soggetti.

In altri termini, se le erogazioni pubbliche trovano la loro giustificazione in provvedimenti normativi o regolamentari di carattere generale, e cioè sono riconosciute indiscriminatamente a determinate categorie di soggetti o enti, individuati astrattamente e in modo generalizzato, questo genere di sostegno della P.A. non deve essere menzionato in alcuna nota informativa. Quest'ultima deve essere inserita nel sito internet, ovvero in analoghi portali digitali (ad es. facebook).

Le imprese ex art. 2135 c.c.

La novità sostanziale dell'art. 35 del D.L. Crescita è rappresentata dal fatto che, le imprese che esercitano attività agricola di cui all'art. 2135 c.c. sono totalmente esonerate dall'obbligo di inserire nelle note integrative del bilancio di esercizio gli importi e le informazioni, relative a sovvenzioni, sussidi, vantaggi contribuiti o aiuti in denaro. Il decreto legge, invero, afferma che a tale obbligo sono soggette le imprese che esercitano le attività di cui all'art. 2195 c.c., che comprende le attività commerciali, industriali, di servizio, ma non quelle agricole.

Sotto il precedente regime, non sussisteva questa differenza fra attività agricola di cui all'art. 2135 c.c., e quella di natura commerciale o industriale ovvero di trasporto e servizio, come criterio per stabilire l'obbligatorietà dell'informazione sulle erogazioni pubbliche da comunicare.

Il criterio discrezionale e rilevante era rappresentato, in precedenza, dalla tipologia di organizzazione dell'attività di impresa, nel senso che all'obbligo informativo erano tenute le imprese a cui era imposta la presentazione delle note integrative del bilancio di esercizio e dell'eventuale bilancio consolidato.

Con ciò si chiamavano in causa, necessariamente, le sole società a base personale (società semplici, Snc, società in accomandita semplice) e le ditte individuali, non tenute ad osservare l'adempimento legale della presentazione delle note integrative del bilancio di esercizio.

Questa distinzione è venuta meno con il D.L. Crescita, che ha escluso dalla nota informativa sulle erogazioni pubbliche ricevute dalle imprese, quelle che esercitano l'attività agricola di cui all'art. 2135 c.c., indipendentemente dalle dimensioni della stessa.

Le società di servizi

È di tutta evidenza che le società di servizi o qualsivoglia altra società che fa capo a strutture del sistema Confederale, sono tenute a pubblicare nei propri siti le sovvenzioni, gli aiuti, i contributi in denaro o in natura, non aventi carattere generale e “privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria” alle stesse effettivamente erogati. Vale precisare che, laddove l'aiuto o il vantaggio abbia natura corrispettiva e cioè soddisfi una controprestazione della società di servizi (frutto di convenzioni), ovvero sia qualificabile in chiave retributiva o compensativa, questa erogazione non debba essere menzionata o riportata nella nota integrativa del bilancio.

Per gli aiuti e vantaggi ricevuti dalla P.A., le società tenute alla presentazione delle note integrative di bilancio (e cioè le società di capitali) debbono pubblicare tali dati entro il 30 giugno di ogni anno, sui

propri siti Internet o, in mancanza di questi ultimi, sui portali digitali delle associazioni di categoria di appartenenza.

Questo procedimento viene seguito anche nell'ipotesi in cui il soggetto o la società a base personale non sia tenuta alla presentazione della nota integrativa di bilancio.

Sanzioni

Anche il sistema sanzionatorio è stato rivisto nel senso che:

- a partire dal 1° gennaio 2020 l'inosservanza degli obblighi previsti dal D.L. Crescita comporterà una sanzione pari all'1 per cento degli importi ricevuti, con un importo minimo di euro 2000;
- competente ad irrogare è l'Amministrazione Pubblica che ha erogato il beneficio o in difetto il Prefetto del luogo ove ha sede il beneficiario;
- decorsi 90 giorni dalla contestazione senza che il trasgressore abbia ottemperato agli obblighi di pubblicazione e al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria, si applica la sanzione della restituzione integrale del beneficio ai soggetti eroganti;
- fino al 1° gennaio 2020, si assiste, pertanto, ad una non punibilità sul piano amministrativo della violazione dell'obbligo di informazione delle erogazioni pubbliche;
- I soggetti eroganti sovvenzioni, aiuti, sussidi sono le Amministrazioni Centrali. I proventi derivanti dall'applicazione delle sanzioni di cui ai punti precedenti, sono versate ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato, per essere riassegnate ai pertinenti capitoli degli Stati di previsione delle Amministrazioni originariamente competenti per materia. Questo è possibile se l'Amministrazione centrale ha provveduto a adempiere gli obblighi di pubblicazione della nota informativa. In difetto di tale adempimento, le somme versate a titolo di sanzione, sono riconosciute al fondo per la lotta alla povertà ed alla esclusione sociale.

Esenzione dalla nota informativa

Resta ferma l'esclusione dalla pubblicazione di informazioni, ove l'importo monetario di sovvenzione, sussidi, vantaggi erogati al soggetto beneficiario sia inferiore a euro 10.000.

Aiuti di Stato e de minimis

L'art. 35 del D.L. Crescita riproduce in sostanza l'art. 3 quater, comma 1, del D.L. 135/2018, secondo cui per gli aiuti di Stato e gli aiuti *de minimis* contenuti nel Registro Nazionale degli aiuti di Stato, la registrazione degli aiuti nel suddetto sistema, con conseguente pubblicazione nella sezione trasparenza ivi prevista, operata dai soggetti che concedono e gestiscono gli aiuti medesimi, tiene luogo degli obblighi di pubblicazione posti a carico dei soggetti che percepiscono erogazioni pubbliche: ciò a condizione che venga dichiarata l'esistenza di aiuti oggetto di obbligo di pubblicazione nell'ambito del Registro nazionale degli aiuti di Stato nella nota integrativa del bilancio oppure, ove non tenute alla redazione della nota integrativa sul proprio sito internet o, in mancanza, sul portale digitale delle associazioni di categoria di appartenenza
Per ulteriori informazioni o necessità, rimane a disposizione l'Ufficio Fiscale.